COMUNE DI STRIANO
Provincia di Napoli

Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi scolastici in orario extrascolastico

CAPO I
GENERALITA'

Tutti gli impianti sportivi scolastici esistenti e di futura realizzazione appartenenti al Comune sono soggetti al presente regolamento.

Art. 1.1)

I locali e le attrezzature degli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati, al di fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, al servizio della collettività ecc.

Art. 1.2)

Le domande d'utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente, al Direttore Didattico o preside competente.

Art. 1.3)

Le richieste dovranno contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente la natura degli scopi delle attività, l'orario di utilizzazione dei locali ed il nominativo di un responsabile che dovrà essere presente durante lo svolgimento delle attività medesime.

Art. 1.4)

Le domande di **utilizzazione degli edifici** dovranno di norma essere inoltrate **entro il 15 Settembre** di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per **esigenze occasionali** e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata con un **richiesta di almeno 20 giorni prima** rispetto alla data di utilizzazione dei locali.
Il responsabile del settore LL.PP. è autorizzato ad emettere la concessione "una tantum", previo pagamento del canone previsto.
Il concessionario è comunque vincolato al rispetto degli oneri di cui al capo III del presente regolamento, per le parti applicabili al caso.

CAPO II

DELL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

Art. 2.1

Procedura di competenza del Consiglio di Istituto
Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517 entro il 30 settembre di ogni anno i Consigli di Istituto degli edifici scolastici di proprietà comunale, dopo aver valutato nella propria completa autonomia didattica, le imprescindibili ed oggettive esigenze della scuola per quel che concerne l'uso scolastico degli impianti sportivi di proprietà comunale anche in orario extrascolastico, comunicano al Comune per il periodo **1 Ottobre – 30 settembre** i giorni e gli orari in cui è possibile l'uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici senza alcun minimo pregiudizio per l'attività scolastica.
Nel caso in cui il Consiglio di Istituto non provveda a deliberare al riguardo, il Comune intenderà espresso tacito assenso per l'uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica .

Art. 2.2
In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, esse dovranno essere valutate obiettivamente dando la **preferenza, in ordine prioritario** alle esigenze sportive e formative della scuola a cui appartiene l'impianto, a quelle delle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, a quelle del Comune di Striano, delle società sportive aderenti al CONI, degli enti di promozione sportiva e di gruppi di cittadini che ne facciano richiesta, con precedenza per quelle non a scopo di lucro. A parità di requisiti verrà data la priorità ai soggetti aventi sede a Striano e, fra questi, a quelli che operano da più tempo nel territorio del Comune.

Art. 2.3

Gli enti o i terzi concessionari devono esplicitamente sollevare il Preside o il Direttore Didattico, nonché il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone o a cose tanto all'interno quanto all'esterno dell'edificio, in conseguenza dell'attività svolta , assumendo a proprio carico la responsabilità di cui sopra.

Art. 2.4

L'Ente concedente, nella persona del dirigente, dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante comunicazione scritta inviata ai richiedenti e, per conoscenza, al Preside e al Direttore Didattico della Scuola.
L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.
Le autorizzazioni all'uso dei locali sono limitate all'anno scolastico e devono essere comunque compatibili con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
L'autorizzazione sarà subordinata al versamento al Comune di un importo, da effettuarsi almeno **cinque giorni prima** dell'uso richiesto, a titolo di **rimborso forfetario** delle spese per l'illuminazione, ecc. secondo il tariffario che verrà determinato dalla Giunta Comunale.
Il pagamento di cui al comma precedente, non è dovuto per l'uso da parte delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio comunale.

CAPO III
ONERI DEL CONCESSIONARIO

Art. 3.1

1. Il concessionario è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con espressa esclusione di qualunque responsabilità del Comune.
2. E' fatto obbligo al Concessionario di rilasciare preventivamente specifica dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
3. I concessionari sono tenuti ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva.
4. I concessionari devono far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a visita medica tesa ad accertarne l'idoneità fisico-sanitaria.
5. E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.
6. La concessione degli impianti con le relative attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico dei concessionari l'accertamento, da effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi gli atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e il pubblico.
7. E' fatto divieto assoluto ai concessionari di istallare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.
8. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici è dovuto da parte dei concessionari il pagamento di un importo a titolo di rimborso forfetario delle spese che sarà stabilito con apposita Deliberazione.
9. L'importo di cui al precedente comma 8 verrà aggiornato di anno in anno, sulla base del tasso legale annuo di svalutazione relativo al periodo cui si riferisce l'atto concessionario, a partire dall'anno della delibera.
10. La continuità della concessione è subordinata all'effettivo pagamento del rimborso spese previsto e alla dichiarazione liberatoria di cui al comma 2 del presente articolo.
11. L'associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali e per il personale di vigilanza.
12. Fanno carico esclusivamente ai concessionari le comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.
13. Nel caso l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Comunale per i locali di spettacoli abbia concesso il proprio nullaosta.
Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno pertanto essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli e per le manifestazioni sportive ed a condizione che il pubblico non possa accedere alle aule scolastiche ed agli uffici della scuola.
14. Coloro che hanno ottenuto la concessione devono effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi secondo le norme previste dall'ufficio igiene dell'ASL. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve

essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali e dei servizi dopo l'uso.

Art. 3.2

Locali ed attrezzature devono essere riconsegnati in ordine e funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso. I Consigli di Circolo e di Istituto possono indicare altre condizioni da osservare per la salvaguardia di particolari attrezzature da concedere in uso. In particolare, i terzi beneficiari dovranno assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle esercitazioni, sistemando le attrezzature usate nell'ordine in cui erano all'inizio delle esercitazioni stesse. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali. La concessione deve intendersi per palestre, impianti all'aperto, attrezzature fisse e servizi igienici. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo. I terzi si impegnano a risarcire danni provocati all'immobile o alle attrezzature.

Art. 3.3

I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono ogni onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia impegnandosi formalmente ad assicurare, nelle forme e nei modi che per ciascuna scuola saranno fissati dai singoli Consigli di Circolo o di Istituto, la salvaguardia del patrimonio scolastico e l'osservanza del divieto di accedere agli uffici della scuola ed ai locali non compresi nell'autorizzazione.
I soggetti di cui al comma precedente potranno avvalersi, per il servizio di vigilanza e custodia, di persone di propria fiducia, previo assenso da parte del Comune, del Preside o Direttore Didattico.
Nei casi di cui al comma che precede , i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti dalla mancata vigilanza e per l'inosservanza del divieto di accedere nei locali scolastici o comunque non compresi nell'autorizzazione.

Art. 3.4

L'ente concedente di propria iniziativa o su proposta del Consiglio d' Istituto, e in caso d'urgenza su richiesta del Dirigente scolastico, potrà revocare o sospendere la concessione sia per esigenze urgenti della scuola sia per il mancato rispetto delle condizioni d'uso.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.1
Norme di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui all'art. 6 comma 3 e dell'art. 9 sono fissati a far data del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni d'uso attualmente operanti si intendono abrogate.
3. I concessionari che hanno in uso precario i servizi sportivi di cui al presente regolamento devono produrre regolare istanza di concessione ed essere sottoposti alle norme del presente regolamento.